

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 GIUGNO 1877

Quanto al primo punto, a quello cioè della tariffa sola, piuttostochè la tariffa molteplice, io sono soddisfattissimo perchè, in dicembre, lo diceva io che si dovesse mantenere una tariffa sola, mentre l'onorevole ministro delle finanze e l'onorevole relatore Nobili dicevano che ci voleva la tariffa molteplice. Ripeto dunque, io sono soddisfatto che sia stata adottata la mia opinione.

Quanto al secondo punto, quello dello spirito che doveva informare codesta tariffa, io sono d'opinione assolutamente contraria a quella dell'onorevole Plebano. Credo che scopo della legge 1876 fosse soltanto quello che fu annunciato alla Camera, quello cioè di sostituire una tariffa migliore, ma pur sempre proporzionale, ad una che si considerava inapplicabile in tutte le provincie. Non credo, perchè non fu annunciato alla Camera e non fu discusso, che si volesse distruggere il principio della legge 1871, rispetto alla proporzione fra il carico della spesa ed il debito.

Le parole, *spese effettive da rimborsare*, non sono che una figura rettorica. Sono tutt'altro che *effettive* quelle spese! Tutti sanno che un esattore ha i suoi avvisi *stampati*, non li fa di volta in volta. Tutti sanno che quando manda degli avvisi, o deve mandare precetti, se paga il messo a chilometri, questo messo fa per 30 o 40 contribuenti un viaggio solo. Dunque non sono *effettive*; sono tariffate in ragione dell'atto, invece che in ragione della quota. Sono due sistemi diversi di rimborsare l'esattore, ma due sistemi che procedono *per medie*, su le quali l'esattore abbia a fare il suo calcolo.

Ora io credo che il sistema della legge del 1871 continuasse a dover dominare anche dopo la legge del 1876, salvo il passare dai 5 centesimi ai 6 ed anche agli 8, se crediamo; ma che il debitore di 100 debba pagare per 100, ed il debitore di 50 debba pagare le spese per 50, inquantochè la pena debba essere proporzionale alla mancanza.

Questo è il concetto che ispirava la legge del 1871, ed io lo credo più conforme a giustizia.

Terzo punto della mia interrogazione fu la qualità della tariffa; e qui non discuterò se proprio quella cifra sia troppo forte, quell'altra troppo mite; solamente dirò all'onorevole Plebano, che egli forse non ha potuto comprendere, forse per la distanza dei posti, i termini del confronto che io facevo. Io facevo il confronto delle 10 lire dell'avviso d'asta in questa nuova tariffa, coi 40 centesimi che si pagano per l'avviso d'asta d'immobili, secondo il regolamento della legge comunale e provinciale. Due casi nei quali l'esattore fa lo stesso ufficio, incontra la medesima difficoltà; da una parte ci sono 40 centesimi, dall'altra 10 lire!

Finalmente c'è l'ultima parte, rispetto alla quale mi ha risposto il signor ministro delle finanze che la questione è grave.

Tale questione, io credo che debba essere secondo giustizia decisa in modo contrario a quel che ha detto l'onorevole Plebano; vale a dire, io credo che la nuova legge si faceva allo scopo di aver migliori condizioni, rispetto agli aggi, per gli esattori degli anni avvenire, scopo unicamente relativo *ai contratti da farsi*. Dove i contratti sono già fatti, dove il contraente ha domandato ed ottenuto un aggio maggiore, perchè credeva di dover pagare del proprio una parte delle spese esecutive, non c'è ragione, per cui, dopo conseguito siffatto corrispettivo delle spese, egli carichi i contribuenti del peso introdotto per evitare il detto corrispettivo. I contribuenti sarebbero gravati due volte; egli invece avrebbe il corrispettivo due volte: una volta sotto forma di aggio più forte; un'altra volta sotto forma di rimborso di spese. Noi legali sogliamo dire che due cause lucrative non possono concorrere in una stessa persona.

Ammetto che la questione debba, come diceva l'onorevole ministro, essere studiata come una questione grave; ma il Governo deve agire secondo le proprie convinzioni.

Naturalmente nessuno torrà ai tribunali la libertà dei loro responsi; ma intanto il Governo deve avere una opinione, ed applicare quel che egli reputa più conforme allo spirito della legge, secondo giustizia ed equità.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Sorrentino.

CANZI. Avevo domandato la parola...

PRESIDENTE. È iscritto. Parlerà dopo l'onorevole Sorrentino. Io non posso pregiudicare il diritto degli altri oratori.

SORRENTINO. Anch' io ho chiesto di parlare sui tabacchi. E per ciò che l'onorevole Canzi potrà risparmiare di parlare...

PRESIDENTE. (*Interrompendo*) Ella faccia il suo discorso, e lasci l'esordio relativo all'onorevole Canzi. (*ilarità*)

SORRENTINO. Parlo dei tabacchi non di quelli dell'avvenire, ma di quelli del presente.

PRESIDENTE. (*Con forza*) Onorevole Sorrentino, è liberissimo di parlare, ma discorra, venga alla questione.

SORRENTINO. L'onorevole presidente del Consiglio, ministro per le finanze, ha detto che oggi esistendo la convenzione, esistendo un contratto colla Regia non è possibile di provvedere alla coltivazione di tabacchi.

MINISTRO PER LE FINANZE. Non ho detto questo.

SORRENTINO. Tanto meglio.